



CITTÀ DI BONDENO

Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore 21:30, nella Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a norma di legge al Signor PRESIDENTE FABIO BERGAMINI ed a tutti i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	A/P	Cognome e Nome	A/P
BONATI ORNELLA	P	TASSINARI SARA	P
BERGAMINI FABIO	P	TASSI STEFANO	P
PIACENTINI FRANCESCA	A	BARALDINI MAURO	P
ZAMBELLI MICHELE	P	NARDINI GIOVANNI	P
PANCALDI LUCA	A	VERRI MAURO	P
BENEA BRUNELLA	P	POLETTI LIVIO	P
BERGONZINI LORENZA	P	CAMERANI ANNALISA	A
ZANCOGHI VALERIO	P	FARAONI ILARIA	P

Presenti n. 13 Assenti n. 3.

Il Presidente del Consiglio, FABIO BERGAMINI, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ROSA ALLOCCA.

Sono presenti gli scrutatori:
 BONATI ORNELLA
 TASSI STEFANO
 VERRI MAURO

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015

Sono presenti, senza diritto di voto:

- Il Sindaco F.F. Cristina Coletti
- gli Assessori: Vincenzi, Cestari, Saletti e Poltronieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Cestari. Vengono trattati congiuntamente i punti da n. 2 a n. 7.

PREMESSO che:

- la legge n. 147 del 2013, all'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1 commi 675 e 703, sancisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;

- l'art. 1 commi 707 e 708 della legge 147/2013 modifica a partire dal 1° gennaio 2014 il comma 2 dell'art. 13, D.L. 201/2011 per cui dispone:

- a) che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista per l'abitazione principale pari al 4 per mille, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; resta inoltre applicabile la detrazione prevista dal comma 10 art. 13 D.L. 201/2011 di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- b) L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo [28, comma 1](#), del [decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- c) a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

DATO ATTO:

- che il DL. 47/2014 convertito in L. 80/2014 ha modificato il comma 2 dell'art. 13 Legge 147/2013 per cui a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale norma prevale sulla disposizione prevista all'art. 3 del Regolamento comunale di applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU adottato con DCC n. 45 del 27/09/2012 che si intende pertanto superata e quindi valida per gli anni dal 2012 al 2014;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013):

- che alla lettera a) dispone che dal 2013 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

- che alla lettera f) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento.

Il gettito dell'imposta municipale propria, ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, è pertanto destinato ai comuni.

VISTO l'art. 2 comma 2 del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATA la DCC n. 107 del 17/12/2013 di determinazione delle aliquote IMU 2014

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, adottato con DCC n. 45 del 27/09/2012 è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTA la proposta della Giunta Comunale n. 292 del 18/12/2014 e considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2015 può essere soddisfatto confermando per IMU, le stesse aliquote adottate nell'anno 2014, ovvero:

1. ALIQUOTA RIDOTTA 0,4 per cento per le abitazioni principali classificate o classificabili in categoria A1, A8 E A9 e relative pertinenze;
2. ALTRI IMMOBILI:
ALIQUOTA BASE 0,80 PER CENTO con le seguenti variazioni:
 - Aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni stabilite da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma; tale aliquota si applica fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità;
 - Aliquota 0,78 per cento per i terreni agricoli
 - Aliquota 0,99 per cento per le unità abitative e loro pertinenze diverse dalla abitazione principale, per le pertinenze di abitazione principale escluse da aliquota ridotta,
 - Aliquota 1,06 per cento per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5;
3. ALIQUOTA 0,46 per cento fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.

CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni più sopra indicate, comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), anche per il 2015 non è possibile determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per i fabbricati di categoria catastale D, per cui rimane vigente il "Regolamento Comunale per il riconoscimento di agevolazioni fiscali " approvato con proprio atto n. 35 del 3 giugno 2013 che concede agevolazioni alle seguenti categorie:

- a) fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio già operanti sul territorio comunale e, comunque, potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dall'agibilità del fabbricato in questione.
- b) fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio e, comunque, accatastati o da accatastare nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
- c) fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 22-01-2015 Comune di Bondeno

n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.

VISTE altresì le seguenti disposizioni:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.), fissa al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che il termine entro il quale deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, corrisponde alla data fissata da norme statali, entro le quali deve essere approvato il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- il comma 13-bis e 15, art. 13 del D.L. 201/2011 ai sensi dei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014, il Ministero dell'Interno ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L.201/2011;

- il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015;

ATTESO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 il suddetto termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2015;

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato, allegato;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica N. 16,
- Presenti n. 13
- Votanti n. 13
- Astenuti ---
- Voti a favore n. 9
- Voti contrari n. 4 – Nardini, Verri, Poletti e Faraoni

DELIBERA

- 1) Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui s'intende integralmente richiamato;
- 2) Di confermare per l'anno 2015, le aliquote e la detrazione per abitazione principale adottate nel 2014 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU come segue;

1. ALIQUOTA RIDOTTA 0,4 per cento per le abitazioni principali classificate o classificabili in categoria A1, A8 E A9 e relative pertinenze; ai sensi del comma 10, art. 13, D.L. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. ALTRI IMMOBILI:

○ ALIQUOTA BASE 0,80 PER CENTO con le seguenti variazioni:

- Aliquota 0,46 per cento fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
- Aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni stabilite da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma; tale aliquota si applica fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità e comunque non oltre il 31/12/2014
- Aliquota 0,78 per cento per i terreni agricoli
- Aliquota 0,99 per cento per le unità abitative e loro pertinenze diverse dalla abitazione principale, per le pertinenze di abitazione principale escluse da aliquota ridotta,

- Aliquota 1,06 per cento per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5;
- Aliquota 0,46 per cento fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.

4) Di confermare, per l'anno 2015, la vigenza del "Regolamento Comunale per il riconoscimento di agevolazioni fiscali " approvato con proprio atto n. 35 del 3 giugno 2013 e s.m.i., in materia di IMU;

5) di dare atto che il gettito relativo agli incassi IMU di competenza, inserito nella bozza di bilancio di previsione 2015 al Cap.20 , è pari ad EURO 3.030.000,00 ed è stato stimato in base ai seguenti elementi:

- ai dati relativi ai versamenti definitivi del 2013
- all'aumento degli estimi catastali del 5% e all'aumento dei redditi dei terreni del 25% previsto nella legge 662/1996
- agli incassi relativi alla prima rata dell'anno 2014 e all'andamento dei primi incassi della seconda rata (dicembre 2014)
- alla misura della detrazione.

6) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

7) ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 360/98 e successive disposizioni vigenti, il presente atto sarà trasmesso in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione su apposito sito informatico

INDI

Con successiva votazione palese, stante l'urgenza con n. 13 consiglieri presenti e votanti. n. 9 a favore e n. 4 contrari – Nardini, Verri, Poletti e Faraoni

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015**

CIG:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 07-01-2015

Il Dirigente
F.to Cavallini Sabrina

Letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE
F.to FABIO BERGAMINI

II SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSA ALLOCCA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il 30-01-2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-01-2015

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

II SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSA ALLOCCA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questo Comune dal 30-01-2015 al 14-02-2015 al n. 167.

Dalla residenza comunale, lì 16-02-2015

F.to Il Responsabile del Servizio
Incaricato

Attestato di conformità

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo Comune

Bondeno, lì _____

Il funzionario Comunale Incaricato